

Attività estere. Modificato l'ambito di applicazione

L'Ivafe si paga solo su prodotti finanziari

Gian Paolo Tosoni

■ Le attività finanziarie detenute all'estero devono essere indicate nel **modello RW**, ma l'assoggettamento a Ivafe è previsto solo per i prodotti finanziari. Lo prevede l'articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ancorché le istruzioni ministeriali al modello Unico 2015 non ne facciano cenno.

Il decreto legge n. 201/2011 ha introdotto, con l'articolo 19, commi 18-23, l'Ivafe ovvero l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Si tratta dell'equivalente dell'imposta di bollo "nazionale". L'introduzione dell'Ivafe è stata giustificata da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani era prevista l'applicazione di un'imposta di bollo (articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, allegato A, parte prima, Dpr n. 642/1972).

La norma è nata dunque per eliminare la disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziarie detenute all'estero.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28 del 2012, ha chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della norma includendo tra le "attività finanziarie" anche le partecipazioni al capitale delle società. La Commissione Europea (caso Eu Pilot 5095/12/Taxu) ha mosso rilievi circa la disparità di trattamento tra l'imposta di bollo italiana che si applica ai «prodotti finanziari» e l'Ivafe che, invece, si applica alle «attività finanziarie». Di conseguenza, il presupposto d'imposta dell'Ivafe risulta, infatti, più ampio rispetto alla corrispondente imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Italia.

Anche a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione Europea, la legge europea bis 2013, n. 161/2014, ha modificato l'ambito oggettivo di applicazione dell'Ivafe. L'arti-

colo 9 della disposizione normativa prevede infatti che, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, l'Ivafe sia dovuta sul «valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero», in luogo della precedente formulazione che prevedeva l'assoggettamento a imposta della più ampia categoria delle «attività finanziarie».

Si ritiene, quindi, che dovrebbe ritenersi in parte superato l'elenco delle attività finanziarie estere assoggettabili a Ivafe contenuta nella circolare n. 28/E/2012, mentre si dovrebbe fare riferimento alla definizione di prodotti finanziari contenuta nell'articolo 1, lettera u), Dlgs n. 58/1998, relativo all'imposta di bollo.

Si potrebbe ad esempio ritenere che le quote di partecipazione al capitale di società di persone estere, ovvero di società la cui partecipazione al capitale non è rappresentata da titoli, come avviene in Italia per le società a responsabilità limitata, non siano soggette a Ivafe. Fatto salvo ovviamente l'obbligo di indicare le partecipazioni al capitale nei primi righe del modello RW ai fini del monitoraggio fiscale.

Le istruzioni ministeriali non aiutano. La fattispecie potrebbe essere risolta barrando la casella n. 20 del modello RW in quanto il contribuente adempie ai soli obblighi del monitoraggio fiscale, ma non è tenuto (per qualsiasi ragione) alla liquidazione della Ivafe.

Ovviamente un chiarimento ufficiale che individui gli strumenti finanziari soggetti a Ivafe e quindi per esclusione stabilire quelli che sono esclusi, sarebbe un atto dovuto nei confronti dei contribuenti. L'Ivafe dal 2014 è aumentata al 2 per mille, invece per i conti correnti bancari e libretti di risparmio resta dovuta nella misura fissa di 34,2 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

